



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 27 agosto 2001 (30.08)

11450/01

PUBLIC 6

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
 GIUGNO 2001

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel giugno 2001.
L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le dichiarazioni di voto e la regola di voto.
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nel giugno 2001; ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet: (<http://ue.eu.int>"); rubrica "Trasparenza" "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio trasparenza, al seguente indirizzo: transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali ecc.

GIUGNO 2001			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2353° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 5 giugno 2001 Decisione del Consiglio che autorizza il Regno del Belgio ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio e alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE	8954/01		Unanimità
2354° Consiglio "Sanità" del 5 giugno 2001 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope	7520/01 + COR 1 (el)		Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio	PE-CONS 3623/01	56/01	Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	PE-CONS 3619/01 + REV 1 (de) + REV 2 (fr,nl,da,es,fi,sv) + COR 1 (el)		Maggioranza qualificata

GIUGNO 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
2355° Consiglio “Ambiente” del 7 giugno 2001 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali	8580/01		Voto contrario di 1 Maggioranza qualificata	
2357° Consiglio "Occupazione e Politica sociale" dell'11 giugno 2001 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca	8718/01		Maggioranza qualificata	
Regolamento del Consiglio sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi e che abroga il regolamento n. 3351/83	8682/01 + COR 1 (fi)	57/01	Astensione di E Maggioranza qualificata	

GIUGNO 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
Atti legislativi adottati in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione				
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (13.06.2001)	Docc. rif. 9781/01 PE-CONS 3635/01			Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro (14.06.2001)	Docc. rif. 9790/01 PE-CONS 3634/01			Maggioranza qualificata
2358° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 15 giugno 2001				
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise	5013/01 + COR 1 (el) + COR 2 (es) + COR 3 (pt) + COR 4 (el) + REV 1 (sv)	58/01, 59/01		Unanimità

GIUGNO 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
2359° Consiglio "Pesca" del 18 giugno 2001				
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano	PE-CONS 3608/01	60/01	Astensione di D Maggioranza qualificata	
Regolamento del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca	5890/01		Maggioranza qualificata	
2360° Consiglio "Agricoltura" del 19 giugno 2001				
Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero	9566/01	61/01, 62/01, 63/01, 64/01	Maggioranza qualificata	
Regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	9182/01		Maggioranza qualificata	
Decisione del Consiglio relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte del governo della Repubblica francese per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo	9850/01 + COR 1 (fr,de,nl,en,da,el,es,pt,fi,sv) + COR 2 (fi)	65/01	Unanimità	

GIUGNO 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio relative all'alimentazione animale	PE-CONS 3639/01	66/01, 67/01	Maggioranza qualificata	
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune	9856/01	68/01, 69/01	Maggioranza qualificata	
2363° Consiglio “Ricerca” del 26 giugno 2001				
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio	PE-CONS 3647/01		Maggioranza qualificata	
Decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato	5531/01 + COR 1 (fr,it,da,el,es,pt,fi,sv) + COR 2 (fi)	70/01, 71/01	Unanimità	

GIUGNO 2001			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2364° Consiglio “Trasporti e telecomunicazioni” del 28 giugno 2001			
Regolamento del Consiglio che completa l'allegato del regolamento (CE) n.1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio	9888/1/01 REV 1	72/01	Voto contrario di DK, FIN, S Astensione di A Maggioranza qualificata
Decisioni del Consiglio			
1. decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato agli operatori della giustizia (Grotius II-penale)	8939/01 + COR 1 (es)	73/01, 74/01	Unanimità
2. decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità preposte all'applicazione della legge (Oisin II)	9080/01 + COR 1 (es) + COR 2 9081/01 + COR 1 (es) + COR 2		Unanimità
3. decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli essere umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (STOP II)			Unanimità
4. decisione del Consiglio che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates)	9082/01 + COR 1 (es) + COR 2		Unanimità

GIUGNO 2001			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Direttiva del Consiglio che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985	9352/01	75/01	Unanimità
Regioni ultraperiferiche: misure strutturali			
- Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento(CE)n.1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali - Regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli - Regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli - Regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli - Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca	9817/01 9818/01 9819/01 9820/01 9821/01	75/01 76/01, 77/01, 78/01, 79/01, 80/01, 81/01, 82/01	Unanimità Unanimità Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata

GIUGNO 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
Regioni ultraperiferiche: misure agricole		83/01, 84/01, 85/01, 86/01, 87/01, 88/01 89/01, 90/01, 91/01		
- Regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n.525/77 e (CEE) n.3763/91 (POSEIDOM) - Regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CE) n. 1600/92 (POSEIMA) - Regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole Canarie e che abroga il regolamento (CE) n. 1601/92 (POSEICAN) - Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine	9822/01 + COR 1 9823/01 + COR 1 (dk,es,fr,nl) 9824/01 + COR 1 9825/01		Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Unanimità	
Regolamento del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione	10131/01 + COR 1			

GIUGNO 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
Regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione	10132/01 + COR 1		Unanimità	

DICHIARAZIONE 56/01

Dichiarazione della delegazione portoghese

“La delegazione portoghese ritiene che, nel contesto del compromesso raggiunto, si debba tener conto delle implicazioni per la competitività e vitalità delle imprese di media dimensione dell'industria portoghese di fabbricazione di pneumatici, segnatamente nell'ambito della valutazione del progresso tecnico cui procederà la Commissione ai fini dell'elaborazione della relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio 36 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva, secondo quanto previsto dell'articolo 3, paragrafo 2.”

DICHIARAZIONE 57/01

Dichiarazione della delegazione spagnola relativa all'articolo 8

“Il Regno di Spagna ritiene che il testo dell'articolo 8 modifichi le disposizioni dell'articolo 22 incluse nei vari accordi preferenziali relativi all'esportatore autorizzato.

Il Regno di Spagna ritiene pertanto che tale modifica possa sollevare problemi in materia di fiscalità indiretta, come già messo in evidenza in sede di Gruppo "Coerenza fiscalità/dogane".”

DICHIARAZIONE 58/01

Dichiarazione del Consiglio

"Tenuto conto della soppressione, nel settore dell'IVA, del carattere obbligatorio della rappresentanza fiscale in relazione segnatamente al rafforzamento dell'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti e alla luce dell'estensione alle imposte sui premi assicurativi della portata della direttiva "assistenza in materia di recupero", il Consiglio invita la Commissione ad esaminare, e a riferire al Consiglio in proposito, le procedure in materia di rappresentanza fiscale per quanto riguarda le imposte indirette e le imposte parafiscali sui premi assicurativi, data la necessità di mantenere a tale riguardo l'attuale livello di recupero."

DICHIARAZIONE 59/01

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione prende atto che il Consiglio ha adottato all'unanimità un testo relativo alla cooperazione amministrativa fondato sugli articoli 93 e 94 del trattato. La Commissione ribadisce la propria posizione, in linea con la sua proposta originaria e con la sua proposta modificata sulle tracce del parere del Parlamento europeo (COM(1998) 364 defin. e COM(1999) 183 defin.), secondo la quale la base giuridica per il testo dovrebbe essere soltanto l'articolo 95 del trattato. La Commissione ricorda che l'obiettivo della direttiva non è armonizzare le disposizioni fiscali bensì garantire il corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme comuni per l'assistenza reciproca tra Stati membri in materia di recupero dei crediti".

DICHIARAZIONE 60/01

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ritiene che, in linea di massima, un aumento del bilancio sulla base di una proposta non possa essere accettato senza che il Consiglio ed il Parlamento trasferiscano alle linee di bilancio pertinenti dei crediti supplementari e nuove risorse in termini di personale.

In questo caso particolare e tenuto conto del fatto che l'adozione in prima lettura risulterà facilitata, la Commissione ha tuttavia accettato in via eccezionale che la dotazione finanziaria della proposta, attualmente di 12,4 milioni di euro, sia aumentata a 14 milioni di euro senza però comportare un fabbisogno supplementare in termini di risorse umane".

DICHIARAZIONE 61/01

Dichiarazione del Consiglio

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4:

"Il Consiglio prende atto che per la fissazione dei prezzi d'intervento derivati, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatto salvo il carattere deficitario delle varie regioni della Comunità nonché la decisione della Commissione, quest'ultima intende continuare la prassi già consolidata in materia di fissazione di spese di trasporto che attualmente, e già da varie campagne, sono stimate su base forfettaria."

DICHIARAZIONE 62/01

Dichiarazione della Commissione

ARTICOLO 39:

"La Commissione fornirà al Consiglio il mandato di negoziato per gli accordi ai fini dell'importazione di zucchero preferenziale speciale dai paesi ACP e dalla Repubblica d'India in modo che gli accordi siano operativi per il 1° luglio 2001."

DICHIARAZIONE 63/01

Dichiarazione della Commissione

ARTICOLO 50:

"La Commissione dichiara che intende adottare le disposizioni necessarie, incluse misure transitorie, per garantire una regolare transizione al nuovo regime del settore dello zucchero in base al quale è abrogato il regime di compensazione per le spese di magazzinaggio. Al riguardo garantirà che lo zucchero per il quale è stato pagato il contributo al magazzinaggio fino al 30 giugno 2001 e che è stato commercializzato dopo tale data, non sarà penalizzato grazie all'eliminazione di tutti gli elementi basati sulle spese di magazzinaggio di cui si tiene attualmente conto negli strumenti di gestione del mercato.

Per lo zucchero C riportato, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001 il regime di compensazione per le spese di magazzinaggio è mantenuto soltanto fino alla scadenza del corrispondente periodo di magazzinaggio obbligatorio, quale misura transitoria e in linea di principio in maniera decrescente. Il costo di tale misura sarà coperto dai contributi versati dal settore nel quadro del meccanismo di autofinanziamento."

DICHIARAZIONE 64/01

Dichiarazione della delegazione portoghese

ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2:

"Il Portogallo appoggia la proposta di compromesso della Presidenza e della Commissione, confidando che nell'ambito dell'applicazione del punto 5 del compromesso della Presidenza (SN 2897/1/01) per quanto riguarda gli "studi di tutti gli aspetti del regime di quote" la Commissione terrà presente la situazione specifica della produzione di zucchero di barbabietola del Portogallo."

DICHIARAZIONE 65/01

Dichiarazione della Commissione

"In linea generale, la Commissione è contraria alla concessione di aiuti al funzionamento. Le misure unilaterali di concessione di aiuti di Stato che mirano solo a migliorare la situazione finanziaria dei produttori e non contribuiscono in alcun modo allo sviluppo del settore, in particolare gli aiuti concessi esclusivamente in base ai prezzi, ai quantitativi o alle unità di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, i quali sono incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per loro natura, tali aiuti possono distorcere i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.

La nuova organizzazione di mercato del settore vitivinicolo è in vigore soltanto dal 1° agosto 2000. Essa rispecchia la posizione comune degli Stati membri circa il tipo di sostegno finanziario sufficiente e necessario al funzionamento di tale mercato. È preoccupante che gli Stati membri ricorrano sin d'ora alla concessione di tipi di aiuti nazionali complementari, che la Commissione, di norma, non può autorizzare in quanto costituiscono aiuti al funzionamento e non consentono pertanto di apportare miglioramenti strutturali al settore interessato.

La concessione di siffatti aiuti nazionali, autorizzata senza alcun controllo o alcun obbligo quanto al loro legame con misure strutturali, costituisce un grave rischio di distorsione della concorrenza tra Stati membri. Gli altri Stati membri saranno indotti ad agire nello stesso modo e a concedere anch'essi degli aiuti. Gli agricoltori saranno meno motivati ad avviare riforme strutturali nel quadro dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo."

DICHIARAZIONE 66/01

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 1, punto 5 (emendamento 3):

"Il Consiglio e la Commissione convengono che il riferimento alle sostanze indesiderabili di cui alla presente direttiva non implica una limitazione della relativa applicazione alle sostanze elencate nella direttiva 1999/29/CE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali e può comprendere anche la contaminazione microbica e altre sostanze atte a rendere gli alimenti di qualità non commerciabile."

DICHIARAZIONE 67/01

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 1, punto 6 bis (emendamento 6):

"La Commissione conferma che le ispezioni in loco sono destinate a verificare l'applicazione uniforme della presente direttiva da parte degli Stati membri. Le norme dettagliate, comprese quelle previste dalla direttiva 2000/77/CE, saranno stabilite sulla base dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 della presente direttiva prima della data di recepimento."

DICHIARAZIONE 68/01

Dichiarazione della Commissione

“I servizi della Commissione intendono proporre, nel quadro delle modalità d’applicazione, una misura atta a semplificare il lavoro degli Stati membri. Tale misura consiste nell’applicare un tasso di controllo ridotto (3%) alla popolazione statistica dei piccoli produttori.”

DICHIARAZIONE 69/01

Dichiarazione della delegazione lussemburghese

"La delegazione lussemburghese può approvare la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/99 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, ma constata tuttavia che in molte regioni dell'Unione la misura adottata non produce una semplificazione delle norme della politica agricola comune.

Per tale motivo, la delegazione lussemburghese insiste affinché i lavori finalizzati a una maggiore semplificazione della politica agricola comune siano proseguiti nella direzione tracciata dal Consiglio nelle sue conclusioni in materia nella sessione del 23 ottobre 2000.”

DICHIARAZIONE 70/01

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio riconosce che, nel fissare una soglia minima per la pena più elevata, deve essere garantita la coerenza dei sistemi interni di applicazione della legge.

Ritiene inoltre che, ove nei confronti di taluni illeciti penali sia intrapresa un'azione in comune, occorra esaminare per ciascuna fattispecie se ai fini della creazione di uno spazio di sicurezza, di libertà e di giustizia sia indispensabile fissare una soglia minima per la pena più elevata."

DICHIARAZIONE 71/01

Dichiarazione della delegazione tedesca relativa all'articolo 2 della decisione quadro

"La fissazione di una soglia minima per la pena più elevata di cui all'articolo 2 è approvata in attesa che sia presentata entro il 2001 la valutazione dei meccanismi interni di confisca dei proventi di reato, già prevista dall'azione comune del 3 dicembre 1998, in modo da potere decidere se, a parte i miglioramenti nazionali, occorra un'azione comune degli Stati membri per potere migliorare la lotta contro la criminalità finanziaria."

DICHIARAZIONE 72/01

Dichiarazione della Commissione

"In base alle informazioni disponibili, i servizi della Commissione ritengono che il marchio olandese "Bavaria" soddisfi formalmente le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio. Tuttavia la decisione finale sull'applicazione di tale articolo spetta al giudice nazionale, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia."

DICHIARAZIONE 73/01

Dichiarazione del Consiglio

“Il Consiglio dichiara che la procedura relativa alle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, previste all'articolo 6 della decisione, è stata adottata lasciando impregiudicate le future decisioni di applicazione a norma del trattato sull'Unione europea e quelle da definire in futuro ai fini del consolidamento di un quadro che contempli tutti i programmi di incoraggiamento e di scambi di cui al titolo VI. Il Consiglio invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2001, una proposta contenente tale quadro consolidato per sostituire i programmi esistenti alla loro scadenza, comprese disposizioni per l'esercizio delle competenze di esecuzione.”

DICHIARAZIONE 74/01

Dichiarazione del Consiglio

“Il Consiglio dichiara che il tempo necessario ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione dovrebbe essere, in linea di massima, di almeno due settimane. Il regolamento interno del Comitato menzionato all'articolo 7 dovrebbe specificare i tempi appropriati per la trasmissione dei progetti di misure da prendere per l'attuazione dei programmi.”

DICHIARAZIONE 75/01

Dichiarazione del Consiglio

"Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il Consiglio conviene che l'utilizzo di un falso grossolano o l'evidente usurpazione equivalgono all'assenza di documento di viaggio.

Ciascuno Stato membro determina, conformemente alle proprie prassi, in quale misura le falsificazioni o usurpazioni di documenti di viaggio sono individuabili."

DICHIARAZIONE 76/01

Base giuridica

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione deplora che si sia fatto ricorso alla duplice base giuridica per le proposte riguardanti le regioni ultraperiferiche. Rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte, è possibile adottare una doppia base giuridica solo se le misure considerate hanno una duplice finalità o una duplice componente, entrambe ugualmente essenziali. A parere della Commissione, tale condizione non sussiste per alcune delle presenti proposte, che mirano semplicemente ad adeguare talune politiche comuni a favore delle regioni ultraperiferiche.

La Commissione si riserva pertanto di avvalersi dei diritti che il trattato le conferisce."

DICHIARAZIONE 77/01

Base giuridica

Dichiarazione delle delegazioni spagnola, francese e portoghese

"Conformemente a quanto stabilito espressamente dal trattato e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di basi giuridiche degli atti comunitari, l'articolo 299, paragrafo 2 del TCE è la base giuridica necessaria, adeguata e sufficiente per l'adozione di qualsivoglia atto il cui obiettivo e scopo sia l'approvazione di misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche.

L'uso di questa disposizione, che si applica a un ambito geografico limitato con l'obiettivo preciso di compensare la situazione svantaggiata delle regioni ultraperiferiche, è obbligatorio e prevale su qualsiasi altra disposizione contenuta nel trattato, ogniqualvolta ci si prefigga di adottare misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del diritto comunitario a tali regioni, tra cui le politiche comuni, come nel caso in esame."

DICHIARAZIONE 78/01

Articolo 29, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999

Dichiarazione della Commissione

"Nella seconda relazione sulla Coesione economica e sociale adottata il 31 gennaio 2001, la Commissione ha riconosciuto le "zone che presentano gravi svantaggi geografici o naturali", tra cui le isole, fra le dieci priorità di natura economica, sociale o territoriale della futura politica di coesione.

Numerose isole ricevono già un aiuto regionale dell'Unione, poiché il 95% di esse rientra negli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali che traggono origine dalle disposizioni degli articoli 158, 159 e 160 del trattato.

Tenendo conto del paragrafo 57 delle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza, la Commissione ha inoltre avviato uno studio per acquisire una conoscenza approfondita della situazione delle isole dell'Unione, i cui risultati saranno disponibili verso la fine del 2001 e saranno comunicati alle altre istituzioni. Fra l'altro, la Commissione proseguirà la discussione con i responsabili degli Stati membri, anche a livello regionale, su ciascuna delle dieci priorità della seconda relazione sulla coesione, tra le quali figurano le zone che presentano gravi svantaggi geografici o naturali."

DICHIARAZIONE 79/01

Articolo 29, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999

Dichiarazione della delegazione italiana

"L'Italia prende atto della dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 29, paragrafo 4.

L'Italia sottolinea che, sebbene numerose isole ricevano già un aiuto regionale dell'Unione a titolo degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali, le isole in quanto tali e indistintamente non hanno ancora formato oggetto di un'azione specifica in base all'articolo 158 TCE e della dichiarazione n. 30 allegata al trattato di Amsterdam.

Di conseguenza, l'Italia si aspetta che la Commissione dia seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza e presenti al più presto delle proposte intese a definire le misure specifiche che consentano di far fronte agli svantaggi strutturali che limitano lo sviluppo economico e sociale delle isole dell'Unione."

DICHIARAZIONE 80/01

Modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

Dichiarazione della delegazione francese

"Il settore della pesca riveste un'importanza del tutto particolare nello sviluppo economico delle regioni ultraperiferiche e, specificamente, dei dipartimenti francesi d'oltremare ove la struttura delle flotte, il loro carattere artigianale e la disponibilità delle risorse conferiscono a tale attività una specificità molto marcata.

Detta specificità giustifica la revisione del quadro regolamentare applicabile agli interventi strutturali nel settore della pesca e dell'acquacultura in modo da garantire che la costruzione e l'ammodernamento delle navi avvengano in condizioni di sicurezza soddisfacenti.

A questo proposito la delegazione francese è del parere che le revisioni consentite soltanto alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m, ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/99 modificato, non permettano di rispondere ai bisogni specifici della pesca artigianale con palangari dell'Isola della Riunione, costituita di navi di lunghezza inferiore a 16 m.

Le delegazione francese chiede pertanto alla Commissione di vagliare tutte le disposizioni che possono contribuire al dinamismo di questa flotta, la cui attività è fondamentale per lo sviluppo economico dell'isola."

DICHIARAZIONE 81/01

Modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

Dichiarazione della delegazione spagnola

"Per quanto riguarda le percentuali di partecipazione finanziaria per il Gruppo 2 (rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca), la Spagna appoggia la dichiarazione della Francia e ritiene opportuno che il limite di 12 metri stabilito venga esteso alle navi di 16 m affinché questa misura si applichi alla maggior parte della flotta da pesca artigianale delle isole Canarie.

La flotta artigianale delle Canarie comprende navi la cui lunghezza totale è anche superiore ai 16 m; ciò può essere comprovato esaminando il registro navale spagnolo relativamente ai porti delle isole Canarie.

L'attività di pesca artigianale nelle Canarie riguarda modalità di pesca che rientrano nella denominazione di attività a scala ridotta, polivalenti, poiché le nostre navi si dedicano alternativamente ad attività di pesca stagionali e non stagionali nelle acque dell'arcipelago.

Il carattere insulare, l'ampiezza delle coste delle Canarie e la loro situazione geografica hanno fatto sì che le navi artigianali abbiano dimensioni diverse a seconda delle attività di pesca che svolgono.

È pertanto evidente che la finalità di questa modifica consiste nell'ovviare agli effetti negativi subiti dalle attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche (lontananza, scarsità di agenti commerciali, aumento dei costi di produzione, ecc.). L'esclusione significherebbe quindi che determinate navi, per lo più vecchie (non dimentichiamo che l'età media della flotta delle Canarie è elevata), non potrebbero realizzare talune azioni che garantiscano condizioni di lavoro adeguate, una maggiore sicurezza per i professionisti a bordo delle navi, il rinnovo delle attrezzature di pesca, l'impiego di tecniche di pesca più adeguate e rispettose dell'ambiente; in definitiva, che garantiscano che la flotta artigianale delle Canarie sia conforme alle norme comunitarie e nazionali in materia di sanità pubblica e sicurezza."

DICHIARAZIONE 82/01

Modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

Dichiarazione della delegazione portoghese

"Il Portogallo appoggia le dichiarazioni della Francia e della Spagna in merito alle particolari norme e modalità dell'assistenza strutturale comunitaria nel settore della pesca e ritiene che, tenendo conto delle specificità della pesca nelle regioni ultraperiferiche del Portogallo, le Azzorre e Madera, i limiti dei tassi d'intervento proposti per il gruppo 2 (tabella 3 dell'allegato IV del regolamento n. 2792/1999) debbano comprendere navi di lunghezza fino a 16 metri.

La presente misura costituisce un segnale politico inequivocabile verso il miglioramento delle condizioni di sicurezza per una parte considerevole delle navi e delle flotte di quelle regioni ultraperiferiche e assicura la sostenibilità e la diversificazione dello sforzo di pesca nei fondali tradizionali di quelle regioni.

Il Portogallo chiede pertanto alla Commissione di esaminare la situazione e proporre, in tempo utile, misure adeguate a sostegno dello sviluppo armonioso della pesca nelle Azzorre e a Madera, un settore fondamentale per l'economia delle regioni ultraperiferiche del Portogallo."

DICHIARAZIONE 83/01

A. REGOLAMENTO POSEICAN

Aiuto alla produzione di pomodori delle isole Canarie

Dichiarazione della delegazione spagnola

"Conformemente alle conclusioni del COREPER dell'8 maggio 2001 relative al finanziamento di misure aggiuntive con implicazioni finanziarie, il costo per il bilancio degli aiuti alla commercializzazione dei pomodori, stimati a un massimo annuo di 2,28 milioni di euro, dovrà essere compensato con risparmi equivalenti nel regime specifico di approvvigionamento.

In questo contesto, la delegazione spagnola dichiara che i bilanci previsionali di approvvigionamento e le eventuali modifiche relative rispetteranno in ogni caso la scheda finanziaria globale RSA modificata secondo quanto indicato nel precedente comma."

DICHIARAZIONE 84/01

Aiuto alla produzione di pomodori delle isole Canarie

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio ritiene che l'aiuto annuo di 2,28 milioni di euro per i pomodori prodotti nelle Isole Canarie dovrebbe essere finanziato nell'ambito del pacchetto POSEICAN e dovrebbe seguire rigorosamente il principio della neutralità di bilancio per il pacchetto POSEI, come convenuto dal Coreper nella riunione dell'8 maggio 2001.

Il Consiglio prende atto dell'impegno della delegazione spagnola di presentare un elenco di risparmi corrispondenti nell'ambito del totale disponibile per il regime di approvvigionamento, prima dell'adozione formale dei testi prevista per il 27.06.01."

DICHIARAZIONE 85/01

Aiuto alla produzione di pomodori delle isole Canarie

Dichiarazione della delegazione italiana

"L'Italia esprime preoccupazione per l'aiuto previsto a favore della produzione di pomodori delle isole Canarie (aiuto concesso all'acquirente e non al produttore), che potrebbe comportare problemi di concorrenza a danno della produzione italiana sui mercati comunitari.

L'Italia è tuttavia d'accordo su siffatto aiuto, ravvisando in tale misura una rinnovata attenzione del Consiglio e della Commissione per la difficile situazione in cui versano i produttori ortofrutticoli comunitari che si trovano nelle zone marginali dell'Unione."

DICHIARAZIONE 86/01

Rispedizione e riesportazione di prodotti compresi nel Regime specifico di approvvigionamento

Dichiarazione della delegazione spagnola

“Per quanto riguarda la rispedizione e la riesportazione di prodotti compresi nel Regime specifico di approvvigionamento, la Spagna continua a sostenere che le possibilità di rimborso dell’aiuto o del pagamento dei dazi della TDC debbano contemplare tutti i prodotti, sia quelli destinati al consumo diretto che quelli destinati ad utilizzazioni industriali, come previsto nell’originaria proposta della Commissione ed applicato in tutti gli accordi preferenziali comunitari.

La Spagna ha ripetutamente chiesto che le restituzioni all’esportazione vengano concesse per i prodotti trasformati da materie prime contemplate nel Regime specifico di approvvigionamento, nel quadro di flussi tradizionali di scambi. La Spagna esprime rammarico per la mancata adozione di detto principio che non avrebbe comportato aumenti dei costi nella scheda finanziaria ed avrebbe fornito nuove opportunità all’industria agroalimentare delle Isole Canarie.”

DICHIARAZIONE 87/01

B. REGOLAMENTO POSEIMA

Settore dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari

Dichiarazione della Commissione

"Per quanto riguarda le modifiche delle norme applicabili alle quote latte per i produttori delle isole Azzorre, la Commissione conferma che le misure sono previste in modo tale da non influire sul calcolo del prelievo supplementare che gli altri produttori portoghesi devono versare né sul pagamento dello stesso prelievo."

DICHIARAZIONE 88/01

Settore dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari

Dichiarazione della delegazione portoghese

"In uno spirito di compromesso, il Portogallo accetta la stesura dell'articolo 15, paragrafo 3, fermo restando che il limite di 4000 tonnellate fissato per l'esenzione dal prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per Madera potrà essere riveduto qualora lo giustificino le esigenze di sviluppo della produzione regionale, tenuto conto dei principi di parità e di parallelismo dei mezzi giuridici nonché della regolamentazione al riguardo applicabile alle altre regioni ultraperiferiche."

DICHIARAZIONE 89/01

Settore dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari

Dichiarazione del Consiglio

"Per quanto riguarda per l'esenzione dal prelievo supplementare nel settore del latte a Madera, il Consiglio invita la Commissione a presentare al più presto una proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari."

DICHIARAZIONE 90/01

Settore dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari

Dichiarazione della delegazione portoghese

"La produzione lattiero-casearia e l'allevamento bovino costituiscono il cardine dell'economia agricola delle Azzorre, che sono quindi fortemente dipendenti da detto settore. Tale dipendenza, combinata con altre limitazioni derivanti dall'ultraperifericità nonché la mancanza di alternative praticabili per l'agricoltura nelle Azzorre, ne ostacolano notevolmente lo sviluppo economico.

Il carattere specifico di detta situazione giustifica ampiamente le misure volte ad adeguare il quadro normativo, nell'ambito della revisione del POSEIMA, che sono ora state approvate per l'allevamento e per il settore dei prodotti lattiero-caseari nelle Azzorre.

La delegazione portoghese ritiene tuttavia che le misure ora approvate debbano essere accompagnate da misure complementari che consentano un'adeguata e graduale riconversione del settore lattiero-caseario attraverso, tra l'altro, lo sviluppo della filiera delle carni bovine per la quale le Azzorre dispongono di eccellenti condizioni naturali.

La delegazione portoghese invita la Commissione ad analizzare e proporre tempestivamente le misure di sostegno ai settori della produzione di latte e delle carni bovine nelle Azzorre affinché possa proseguire il processo di sviluppo armonioso dell'economia agricola di tale regione ultraperiferica portoghese."

DICHIARAZIONE 91/01

Rispedizione e riesportazione di prodotti compresi nel Regime specifico di approvvigionamento

Dichiarazione della delegazione portoghese

“Il Portogallo ribadisce la necessità di un trattamento specifico per le Azzorre e Madera, nel quadro del Regime specifico di approvvigionamento, che tenga in debito conto la realtà economica e le correnti di scambi di queste due regioni.

In questo contesto, il Portogallo giudica insufficienti le modifiche introdotte nel Regime specifico di approvvigionamento in riferimento alla possibilità di spedire prodotti trasformati da materie prime contemplate nel suddetto regime.

In effetti, le caratteristiche delle correnti di scambi nelle Azzorre e a Madera potrebbero, nella pratica, impedire a queste regioni di beneficiare dell'esenzione dal divieto di rispedizione di prodotti trasformati verso il resto della Comunità, come previsto dal regolamento.

Il Portogallo chiede quindi alla Commissione di presentare, a tempo debito, una proposta adeguata al fine di risolvere questo problema.”

GIUGNO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2353 Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 5 giugno 2001 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati Doc. 7550/01 + COR 1 (el) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (en) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti di OICVM Doc. 7551/01 + ADD 1 2355° Consiglio "Ambiente" del 7 giugno 2001 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale Doc. 6660/01 + COR 1 (nl) + COR 2 (fi) + COR 3 (de) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (de) 2356° Consiglio "Affari generali" dell'11 giugno 2001 Regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti della Liberia Doc. 9360/01 + COR 1 Posizione comune del Consiglio sulla Corte penale internazionale Doc. 9362/00 + COR 1 (en)	

GIUGNO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2358° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 15 giugno 2001 Raccomandazione del Consiglio del 15 giugno 2001 sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli stati membri e della Comunità Doc. 9326/01 2359° Consiglio "Pesca" del 18 giugno 2001 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, che aggiunge all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro un protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Doc. 8720/01 Relazioni con i PECO associati Decisioni del Consiglio relative alla conclusione di accordi con i dieci paesi associati dell'Europa centrale e orientale relativi alla loro partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale docc. 7433/01, 7434/01, 7435/01, 7436/01, 7437/01, 7438/01, 7439/01, 7440/01, 7441/01, 7442/01 Decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro relativo alla partecipazione della Repubblica di Cipro all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale Doc. 8093/01 Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta relativo alla partecipazione della Repubblica di Malta all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale Doc. 8095/01	

GIUGNO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia relativo alla partecipazione della Repubblica di Turchia all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale Doc. 8094/01 2360° Consiglio “Agricoltura” del 19 giugno 2001 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore Doc. 8525/01 2362° Consiglio “Affari generali” del 25 giugno 2001 Decisione del Consiglio relativa al regime applicabile al personale militare nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea Doc. 9732/01 Risoluzione del Consiglio sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA Doc. 9192/01 Raccomandazione del Consiglio sui punti di contatto accessibili 24 ore al giorno ai fini della lotta contro la criminalità ad alta tecnologia Doc. 9193/01 Decisione del Consiglio che conclude la procedura di consultazione con la Costa d'Avorio ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE Doc. 9976/01	

GIUGNO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio che attua l'azione comune 1999/878/PESC diretta a contribuire al programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa Doc. 9434/01 + COR 1 (fi) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione Doc. 8432/00 + ADD 1 Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro Doc. 9347/01 Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) Doc. 7914/01 + COR 1 (nl) + COR 2 (da) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (fi) 2363° Consiglio “Ricerca” del 26 giugno 2001 Decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 108 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi Doc. 10147/00 Decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 109 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali e i loro rimorchi Doc. 10146/00	

GIUGNO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 104 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei contrassegni retroriflettenti per i veicoli pesanti e lunghi e i loro rimorchi Doc. 10145/00 Decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 105 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione Doc. 10144/00 Decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 106 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei pneumatici per macchine agricole e loro rimorchi Doc. 10149/00 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori Doc. PE-CONS 3627/01 + COR 1 (fi) + REV 1 (da) Risoluzione del Consiglio su scienza e società e donne e scienza Doc. 10357/01 2364° Consiglio “Trasporti e telecomunicazioni” del 28 giugno 2001 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse Doc. 7193/01 + COR 1 (sv) + COR 2 (fi) + REV 1 (pt) + ADD 1 Decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo Doc. 9939/01	

GIUGNO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) Doc. 9461/01 + COR 1 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (de) + ADD 1 COR 2 Dichiarazione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla lotta al razzismo e alla xenofobia su Internet mediante l'intensificazione delle iniziative rivolte ai giovani Doc. 9330/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (fi) + COR 3 (de) Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla promozione dello spirito di iniziativa dell'intraprendenza e della creatività dei giovani: dall'esclusione all'autonomia Doc. 9332/01 + COR 1 (el)+ COR 2 (fr) Procedura scritta conclusa il 29 giugno 2001 Azione comune del Consiglio relativa alla nomina del Rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia Doc. 10199/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (de) + COR 3 (da) + COR 4 (fi) + COR 5 (sv)	